// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Giovedì, 21 luglio — Numero 170

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**	L. **17**	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**	» **19**	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**	» **41**	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

CAPO I.

Stipulazione dei mutui e ricostruzione dei fabbricati

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni o per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto Reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte delle predette due città, e per quelli situati in tutti gli altri Comuni il valore sarà determinato secondo le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore così fissato in tutti i casi sarà aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

Ai componenti i Comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei Comitati sono definitive.

Art. 3.

I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le Camere di commercio.

Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa area l'edificio o non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purchè nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condomini diligenti.

I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso Comune.

Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare le indennità, del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agl'interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sarà redatto verbale.

Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

Art. 7.

Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'articolo 25.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, nè delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Art. 8.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri Istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

Art. 9.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'Istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

Art. 10.

Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvederà affinchè la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: *a*) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edifizio utilizzabile; *b*) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purchè sufficiente; *c*) o dalla garanzia di un ente intermedio.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei Comuni danneggiati.

Le Società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

Art. 12.

La succursale in Reggio Calabria della sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » è costituita in ente autonomo, col titolo d'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Ad essa è assegnato un capitale iniziale di L. 2,333,664.20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta Provincia, sul patrimonio iniziale della sezione in L. 6,000,000 e sulle annualità di contributo già versatele dal tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue L. 220,157 e L. 33,023.55.

Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purchè ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909

Provvederà inoltre, nei limiti della proprio disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella

sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente art. 10 ed anche presso qualunque altro Istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del Credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto Istituto.

Art. 13.

Il Governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909, n. 595, e del decreto-legge 16 agosto 1909, n. 614.

Art. 14.

Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, San Pietro sopra Patti, Sant'Angelo di Brolo ed Ucria.

CAPO II.

Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 15.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909, n. 723, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato « Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto ».

Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà dell'area o del fabbricato all'Unione, purchè egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

Art. 16.

All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

Art. 17.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 18.

L'Unione ha per oggetto:

1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per metà dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° di emettere carature a norma dell'art. 20;

6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'Unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

Art. 19.

L'Unione messinese sarà amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Il presidente sarà nominato fra i consiglieri con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 20.

Il patrimonio dell'Unione è costituito dal valore delle aree con l'inerente diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 17.

L'Unione messinese emetterà carature di L. 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'art. 18: valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà dell'Unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature.

Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a L. 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, nè alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

Art. 21.

Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 22.

A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato verserà all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue.

Art. 23.

L'Unione messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con RR. decreti, anche ad altri dei Comuni indicati nel decreto Reale di cui all'art. 1.

CAPO III.

Magistrature speciali.

Art. 25.

Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle Commissioni istituite col R. decreto del 13 gennaio 1909, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per le espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione messinese fra gli aventi diritto.

Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24.

Art. 26.

I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto Reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.

Art. 27.

Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le L. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra.

Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

Art. 28.

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di 2° grado a sentenze di Corte di appello.

Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per Cassazione.

Art. 29.

I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei collegi sara esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

Art. 30.

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonchè gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con RR. decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

TITOLO II.

CAPO I.

Aree e baracche.

Art. 31.

I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi Comuni, fermi gl'impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai Comuni.

I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprietà dei Comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Non saranno ceduti ai Comuni quei terreni che potranno occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo Stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti,

chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato

Art. 32.

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai Comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente. Lo Stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

Art. 33.

La baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi Comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1° gennaio 1911.

Parimenti sono ceduti ai Comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da Governi esteri o da Comitati, e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla Congregazione di carità del Comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai Comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate. Per l'uso di esse i Comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.

Art. 34.

Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga ccupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le bahe ed i padiglioni passati in proprieta dei Comuni per effetto articolo precedente resta a carico di questi.

Art. 35.

I Comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo Stato, ceduti loro a norma dell'art. 31, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, dovrà essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale, (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza.

Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 31, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Art. 36.

I Comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del genio civile nei riguardi dell'interesse dello Stato.

Art. 37.

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra Comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area

Art. 38.

Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 31 e 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonchè tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

CAPO II.

Piani regolatori - Espropriazioni ed opere pubbliche.

Art. 39.

I Comuni, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

È abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

Art. 40.

Contro i decreti Reali che approvano i piani regolatori nei Comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

Art. 41.

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 sarà

inscritta la somma di L. 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le L. 450,000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 42.

La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri Comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

Art. 43.

Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I Comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

Art. 44.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del Comune.

Art. 45.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

Trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal Comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Art. 46.

Le indennità per le espropriazioni, nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonchè quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44.

Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

Art. 47.

Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sarà fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto Reale 25 novembre 1909, n. 756.

Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

La procedura innanzi al Collegio arbitrale sarà quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910, n. 158.

Art. 48.

Nei Comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sarà assunta dal magistrato. La procedura sarà quella stabilita dal Codice di procedura civile.

Art. 49.

In aggiunta alle somme disponibili dei porti di Messina e d gio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 m 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto appr vata con decreto Ministeriale del 29 aprile 1908 è autorizzata:

a) la spesa di L. 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

b) la spesa di L. 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Gli enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *a*)

viene per l'esercizio 1910-911 fissato in L. 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avrà principio dall'esercizio 1912-1913, e sarà di L. 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.

Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.

Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

Art. 50.

Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i seguenti immobili:

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato Don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di San Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.

Il trasferimento degl'immobili, di cui sopra, sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le Amministrazioni interessate.

Gl'immobili saranno dal Ministero della guerra riconsegnati al Demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

Art. 51.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata una prima assegnazione di L. 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di L. 2,000,000 per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, tre di L. 2,500,000, per gli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915 e l'ultima di L. 3,000,000, per l'esercizio 1915-916.

Sulla detta somma saranno prelevate L. 1,500,000 e L. 250,000 da assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonchè i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.

La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 52.

Il fondo di L. 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di L. 500,000, e destinato:

1° al pagamento degl'impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909;

3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670.

La nuova assegnazione di L. 500,000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-912 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

Art. 53.

Alle permute di aree dello Stato, di valore anche superiore alle L. 100,000 con aree di proprietà dei Comuni, indicati nel R. decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, saranno cedute dai Comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei Comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.

Art. 54.

Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonchè per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a L. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444 per le tramvie extra-urbane.

Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del Comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1908.

Art. 55.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 56.

Le spese da parte dei Comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

Art. 57.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonchè per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle Provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di L. 40,000 saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Art. 58.

Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del Real corpo del genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1° luglio 1910, in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

La spesa di L. 289,100, all'uopo occorrente, sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei Comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopraddette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Art. 59.

Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella *C* allegata alla presente legge.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.

Al personale di cui nella tabella *C* sarà aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Art. 60.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole di applicazione, negli Istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1° non abbiano superato il trentesimo anno di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli Istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole ed Istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522 sono estese all'Unione messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto Reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Art. 62.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la inscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di L. 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-911 ad un apposito capitolo con la denominazione « Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Art. 63.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con Regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1° gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con Regio decreto.

TITOLO III.

Provvedimenti tributari e disposizioni generali.

Art. 64.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

Art. 65.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

In tutti i Comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, è prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 66.

Per la durata di un quinquennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale. Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del Regno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.

Art. 67.

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei Comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, è ridotta a un quinto della misura normale.

Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

La riduzione è limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

Art. 68.

L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente Ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

Art. 69.

La riduzione di cui all'art. 67 è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di L. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione è estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non è ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

Art. 70.

I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei Comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di L. 2.

Tutti gli atti preparatorî e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali è dovuto il diritto fisso di L. 1 per ciascun decreto di espropriazione.

Art. 71.

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 190?, n. 25, allegato *C*, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le L. 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei Comuni colpiti dal disastro.

Art. 72.

I beneficî accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

Art. 73.

L'Amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in Comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

L'istessa facoltà è accordata all'Amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

L'amministrazione comunale di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennità pari a dieci dodicesimi; quelle dei Comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei Comuni dove il danno non è minore del trenta per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi.

Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Sarà tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata già eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909.

Art. 74.

Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle Provincie e ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Art. 75.

Nei Comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Parimente sui proventi medesimi sarà attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifizi un contributo annuo dal 1° gennaio 1910 a tutto il 1913 di L. 80,000 a Messina e di L. 40,000 a Reggio.

Art. 76.

Al Fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già concessagli, sono estesi anco i beneficî della legge 27 febbraio 1908, n. 89 sulle case popolari ed economiche.

Art. 77.

La facoltà accordata dal Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 28 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — FANI — FACTA — RAINERI — TEDESCO — SPINGARDI — CREDARO — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Tabella **A**.

a) sul bilancio dei lavori pubblici:

1° Ricostruzione dei locali ad uso della Regia scuola pratica di agricoltura di Messina in San Placido Calonerò	350,000 —
2° Costruzione dei locali della Regia scuola industriale di Reggio Calabria	325,000 —
3° Costruzione dei locali per la scuola d'arti e mestieri di Cotrone	40,000 —
4° Boa di ormeggio a Marina di Patti	20,000 —
5° Costruzione dei locali per la scuola professionale di disegno di Fuscaldo	50,000 —
6° Boa di ormeggio a Bagnara Calabra	20,000 —
7° Opere di bonifica dei laghetti di Ganzirri e di Faro, in provincia di Messina, che vengono classificate in 1ª categoria agli effetti della legge 22 marzo 1900, n. 195	500,000 —
8° Boa di ormeggio a Gerace Marina	20,000 —
	1,325,000 —

b) sul bilancio dell'istruzione:

1° Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte che offrano speciale interesse storico ed artistico nella città di Messina, Reggio ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908	400,000 —

c) sul bilancio dell'agricoltura:

1° Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizioni di regolare funzionamento	200,000 —
2° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro	120,000 —
3° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro	30,000 —
L.	350,000 —

d) sul bilancio del Ministero dell'interno:

1° Maggiori spese occorrenti in seguito al terremoto per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzato dalla legge 9 maggio 1907, n. 260	200,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro della guerra
SPINGARDI.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CREDARO.
Il ministro di grazia, giustizia e dei culti
FANI.

Tabella **B**.

Ruolo organico del R. corpo del Genio civile.

GRADO	Numero	Stipendio individuale	Stipendio per classe	Totale
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12,000	12,000	
Presidenti di sezione	3	11,000	33,000	
Ispettori superiori di 1ª classe	13	10,000	130,000	
Id. di 2ª classe	14	9,000	126,000	
Ingegneri capi di 1ª classe	43	7,000	301,000	
Id. di 2ª classe	38	6,000	228,000	
Ingegneri di 1ª classe	150	5,000	750,000	
Id. di 2ª classe	140	4,200	588,000	
Id. di 3ª classe	125	3,600	450,000	
Ingegneri allievi	55	3,000	165,000	
	582			2,783,000
Personale tecnico di 2ª categoria.				
Aiutanti principali di 1ª classe	95	4,000	380,000	
Id. di 2ª classe	125	3,500	437,500	
Aiutanti di 1ª classe	215	3,000	645,000	
Id. di 2ª classe	180	2,500	450,000	
Id. di 3ª classe	90	2,000	180,000	
	705			2,092,500
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1ª classe	26	3,500	91,000	
Id. di 2ª classe	27	3,000	81,000	
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	83	2,500	207,500	
Id. di 2ª classe	81	2,000	162,000	
Id. di 3ª classe	76	1,500	114,000	
	293			655,500
Personale subalterno.				
Uscieri di 1ª classe	80	1,400	112,000	
Id. di 2ª classe	71	1,200	85,200	
Id. di 3ª classe	35	1,100	38,500	
	186			235,700
Totale generale	1,766			5,766,700

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
LUZZATTI.

Tabella C.

	Numero delle sezioni	Personale addetto		
		Ingegneri capi	Ingegneri di classe	Ingegneri allievi ed aiutanti
Uffici del Genio civile pei servizi ordinari.				
Catanzaro (Servizio generale)	8	1	8	24
Catanzaro (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Cosenza (Servizio generale) (1)	10	1	10	30
Cosenza (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Reggio Calabria (Servizio generale)	5	1	5	15
Reggio Calabria (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Messina (Servizio generale)	8	1	8	24
Uffici speciali per il servizio del terremoto.				
Catanzaro	4	1	4	15
Reggio Calabria	7	1	7	22
Messina	8	1	8	24
	68	10	68	208

(1) Una delle sezioni distaccata al servizio del terremoto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno
LUZZATTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro di grazia, giustizia e dei culti
FANI.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro dell' istruzione pubblica
CREDARO.
Il ministro della guerra
SPINGARDI.
Il ministro d' agricoltura, industria e commercio
RAINERI.
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 467 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1,400,000 per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei Comuni stessi, o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 700,000 nello esercizio finanziario 1909-910, e per L. 700,000 nell'esercizio 1910-911.

Dei Comuni predetti sarà compilato apposito elenco da approvarsi con R. decreto.

Sul detto fondo di L. 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

a) per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;

b) per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di benificenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei Comuni sovra indicati. Il sussidio sarà corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.

Art. 2.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di Credito fondiario o cooperativo, nonchè dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio fondo di riserva, mutui ipotecarî; i quali non potranno avere durata maggiore di 30 anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali aumentata di un decimo per tenere sollevato l'Istituto mutuante dalle eventuali perdite.

A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il contributo dello Stato sarà inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'art. 3 della legge medesima, escluso

l'ultimo comma, nonchè le disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255 e 3 agosto 1909, n. 600.

I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato allo attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Art. 4.

Nei Comuni danneggiati dal terremoto indicati nel Regio decreto di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.

Durante la sospensione dell'imposta si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate della imposta e della sovrimposta sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno ed ai Comuni di cui all'art. 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 è accordata l'esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o abitazione.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

Le quote di sovrimposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite col carico dei relativi interessi in 24 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

Art. 6.

I Comuni di cui all'art. 1°, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

Art. 7.

I contratti di muto previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

Art. 8.

È autorizzata la spesa non superiore a L. 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti Comuni e il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'art. 2 della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — FACTA — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **404** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1893, n. 479, sugli assegnamenti di viaggio e di missione dovuti al pers[illegible] della R. marina;

Ritenuta l'opportunità di inviare all'estero [illegible] del genio navale e sottufficiali macchinisti per [illegible] tichirsi del funzionamento delle macchine a tu[illegible]

Considerato che durante la loro permanenza a [illegible] dei transatlantici sui quali prendono imbarco i detti ufficiali e sottufficiali devono incontrare spese eccezionali per le quali sarebbe insufficiente il soprassoldo stabilito dalla 4ª colonna della tariffa annessa al citato R. decreto 2 luglio 1893;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli ufficiali del genio navale ed ai sottufficiali macchinisti, destinati ad imbarcare sui piroscafi delle linee

di navigazione *Cunard* e *Allan* allo scopo anzidetto, durante l'effettiva presenza a bordo dei piroscafi stessi, è assegnata la speciale indennità giornaliera di L. 30 per gli ufficiali superiori, di L. 25 per gli ufficiali inferiori e di L. 12 per i sottufficiali, in sostituzione del soprassoldo giornaliero stabilito dalla 4ª colonna della tariffa annessa al R. decreto 2 luglio 1893, n. 479.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decr et del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) e 30 giugno 1892, n. 325, relative alle indennità devolute ai corpi militari della R. marina;

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, relativo al riordinamento del Ministero della marina;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 834 col quale al segretariato generale del Ministero della marina venne preposto un ufficiale ammiraglio;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ufficiale ammiraglio preposto al segretariato generale del Ministero della marina è assegnata l'indennità di alloggio di lire tremila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

BETTOLO.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Marineo (Palermo).*

SIRE!

Per completare il riordinamento dell'azienda eliminando le commesse irregolarità che determinarono lo scioglimento del Consiglio comunale, il commissario straordinario di Marineo deve ancora procedere alla reintegra dei terreni usurpati ed alla revisione dei canoni enfiteutici, rivedere il consuntivo 1909 ed accertare le eventuali responsabilità.

Essendo all'uopo insufficiente il periodo normale della sua gestione, è quindi necessario che sia prorogato di due mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Marineo, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Marineo è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del regio commissario straordinario di Subiaco (Roma).*

SIRE!

Compilato il bilancio per il corrente esercizio e adottati i provvedimenti più urgenti per sollevare la finanza, deve ora il commissario straordinario di Subiaco dare ad essa uno stabile e definitivo assetto apprestando gli atti per la contrattazione di un prestito destinato a dimettere le passività e, nel tempo stesso, riscuotendo i residui, tendando la concessione dell'energia elettrica, di cui il Comune dispone e curando la compilazione e riscossione dei ruoli suppletivi delle tasse.

Occorre, inoltre, che egli riveda i conti arretrati per ben sette esercizi, definisca le pratiche per la costruzione della strada per Cervara, curi urgenti restauri all'acquedotto eal mattatoio, sistemi, infine, l'archivio e la segreteria, avvisando anche ad ottenere istituzioni di pubblico vantaggio come il telefono e la cattedra ambulante di agricoltura.

Perchè siffatto programma possa avere completo ed organico svolgimento, è necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di presentare all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne

sciolto il Consiglio comunale di Subiaco, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Subiaco è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Quiliano (Genova).*

SIRE!

Stante la necessità di eliminare il grave dissesto che determinò lo scioglimento del Consiglio comunale di Quiliano, non è possibile ricostituire entro il termine normale quella rappresentanza.

Sospeso, infatti, il segretario comunale, deve ora il commissario straordinario completare l'accertamento delle irregolarità, da quello commesse, per i provvedimenti necessari, e nel tempo stesso, riordinare l'ufficio e l'archivio. Occorre, inoltre, che egli sistemi il servizio sanitario e dia un conveniente assetto alla finanza, sia con la esecuzione di provvedimenti già deliberati, che con la revisione delle contabilità degli ultimi esercizi, con una precisa liquidazione dei residui e con l'applicazione delle tasse, trascurata dalla cessata Amministrazione. È necessario, infine, che egli definisca varie gravi vertenze e avvii alla saluzione le pratiche concernenti la provvista dell'acqua potabile nelle frazioni, la costruzione degli edifici scolastici e l'espropriazione dei terreni per la strada di accesso alla stazione di Vado.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di due mesi la gestione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Quiliano, in provincia di Genova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quiliano, è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1910, n. 4471, col quale furono indetti fra i ragionieri di 4ª classe nelle Intendenze di finanza ed i segretari di 4ª classe nelle Delegazioni del tesoro, un concorso per titoli ed un altro per esame, rispettivamente per 10 e per 5 posti di ragioniere di 4ª classe nel Ministero del tesoro;

Visto il processo verbale dell'adunanza del 15 luglio corrente della Commissione istituita con decreto Ministeriale 11 giugno 1910, n. 6298, per la scelta dei concorrenti per titoli e per lo scrutinio delle prove scritte ed orali dei concorrenti per esame, nel quale verbale sono riassunti i risultati dei due concorsi;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati vincitori del concorso per titoli, nel seguente ordine di anzianità, i signori:

Goy Ettore punti di merito in decimi 8.49 — D'Angiolini Giovanni id. 8.55 — Zanchini Orlando id. 8.75 — Tronci Clemente id. 8.70 — Magno Carlo id. 8.61 — Bellieni Giuseppe id. 8.68 — Baruffaldi Pietro id. 8.72 — Aeberli Enrico id. 8.50 — Fanelli Ugbaldo id. 8.55 — Trabucco Cesare id. 8.50.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso per esame, nel seguente ordine di merito, i signori:

Tronci Clemente punti di merito in sessantesimi 54.50 — Malagoli Evaristo id. 51.95 — Pacilio Giuseppe id. 49.15 — Baruffaldi Pietro id. 48.45 — Picchi Giulio id. 47.15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 luglio 1910.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Gastinelli cav. Giovanni, tenente generale comandante divisione militare Ancona, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1910.

Saladino cav. Giovanni, maggiore generale ispettore artiglieria campagna, id. id., per ragione di età, dal 24 giugno 1910.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dalla data per ciascuno indicata:

Marsilia cav. Pasquale, maggiore 80 fanteria, dal 23 maggio 1910.

Sartorio cav. Ernesto, id. scuola di guerra, dal 26 id.

Cassata Giuseppe, capitano 57 fanteria, dal 23 id.

Bertetti cav. Federico, id. applicato stato maggiore divisione Torino, dal 31 id.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Chapperon cav. Alessio, colonnello comandante 21 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Bonzi cav. Enzo, tenente colonnello 25 id., id. id. id.

Laneri Giuseppe, capitano 75 id., id. id. id.

Bedogni Oreste, id. 61 id. — Bonini Eugenio, id. 87 id., collocati in aspettativa speciale.

Petralia Salvatore, id. 4 id., collocato id. id.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

SOCIETÀ "DANTE ALIGHIERI"

Prima serie di 250,000 obbligazioni

Garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d'Italia

Estrazione (11ª) del 30 giugno 1910.

PREMI

1° Premio di L. 15,000 fu vinto dal n. 203351
2° » » 5,000 » » 125675
3° » » 1,000 » » 73960
4° » » 1,000 » » 91700
5° » » 1,000 » » 130749
6° » » 1,000 » » 216351
7° » » 1,000 » » 231113

Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	4800	*Riporto*	14600
1218	500	77137	100	182158	100
1814	100	82451	100	187746	100
6475	100	83632	100	192212	100
6697	500	86629	500	194691	100
9826	100	89318	500	195675	100
13488	100	91700	1000	199020	100
15508	100	92620	100	200073	100
15793	100	120294	100	203351	15000
19859	100	122735	100	204619	100
35199	100	123254	100	206381	500
41385	100	123451	100	207580	100
42142	100	125675	5000	208268	100
45318	100	127574	100	210713	100
45543	100	130749	1000	214221	500
45714	100	137 93	100	216351	1000
46505	100	151305	100	222594	100
47728	100	152375	100	228985	500
51843	100	154698	100	230305	100
56789	500	162643	100	231113	1000
56814	100	163394	100	242820	100
62489	100	172799	100	247959	500
63625	500	174556	100	—	—
73960	1000	175910	100	—	—
A riportare	4800	*A riportare*	14600	Totale	35000

N. 500 rimborsi per L. 10,000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

1089	1450	2031	2652	3767
3947	4341	4349	4960	4986
5851	7117	7497	7767	7868
8222	8633	9169	9367	9565
9987	10468	10553	10733	10857
10930	11135	11932	12069	12516
12517	12922	13285	14770	15166
15245	15378	15751	15992	16465
17009	17147	17152	18209	18683
19520	19609	20067	20149	20978
21536	21837	22140	22314	22758
22808	23318	23477	24151	24913
25862	26360	26613	27420	28437
28819	29307	29911	29934	29989
30303	30406	30558	31084	31536
31728	32397	32992	33237	33836
35800	36107	36330	39119	39178
39978	40133	40145	40697	41231
41335	41879	41892	42745	43185
44[illegible]63	45137	45237	45515	45557
45720	45761	45773	46837	47229
47492	47827	4[illegible]051	49257	49258
49317	49415	49581	50435	51963
52250	53162	53516	53835	55837
56822	56875	57341	57526	58478
58731	58993	59843	59957	62223
62680	63192	63248	63341	64019
64233	65279	66390	66549	66851
67119	67656	68353	68705	70062
70181	70572	70724	708[illegible]4	70986
71223	71877	72451	72932	73633
73771	74288	74928	74969	75024
75648	76471	78830	79616	79977
80431	80796	80882	81018	81464
81609	82286	82591	82790	83223
83388	83[illegible]	85463	86186	86701
86802	86878	88593	88743	88919
89223	89336	90235	90281	90836
90982	91074	92483	92543	93331
93526	93910	94027	94275	94764
94784	95013	95061	95276	95493
95584	96663	97577	97743	98182
98982	103873	104190	105037	105229
105662	106857	107235	107848	107870
108323	108389	108611	109286	109754
109991	110503	111074	113730	113910
113963	114956	115089	115110	115134
115506	115717	115772	116740	116788
118121	118225	118363	118942	119703
120049	120431	121628	121875	122404
122436	123527	124261	124782	124854
124975	126307	126667	127348	127408
129363	130856	130946	132315	133046
133162	133325	134026	134507	136970
137663	137791	137939	137960	138086
138595	138819	139503	139581	140248
140891	141206	141286	141333	142458
143075	143361	143822	144136	144378
144400	145061	145093	145499	149172
150731	151100	151509	152003	152123
152345	152486	152999	153436	153698
153941	155772	156140	156401	156572

156996	157117	157530	158498	159514
160000	161605	162330	163574	163575
163729	163777	163803	164041	164075
164123	165664	165784	167219	167311
167563	167578	168910	168941	168942
169179	169265	171606	172218	172550
172552	172851	173561	173705	173809
174102	174231	174498	176046	177058
177836	179177	179491	179869	179932
180338	180688	180830	180909	180984
181021	181892	182062	183042	183186
184025	184573	184595	185190	186465
186469	186831	186835	187053	187532
189811	190811	190850	190909	191[illegible]57
191268	192196	192211	192295	193017
193077	193078	193234	193742	194299
195178	195214	195486	195931	196350
197314	197972	197987	198168	198413
198715	199649	200133	202678	203168
203538	203780	204586	204793	205321
205811	206578	208294	208439	208553
208711	209890	210407	210517	210753
210837	211229	211694	211764	212045
212205	212280	212815	212934	213273
213301	213976	214377	214403	215098
215169	215518	216220	216461	216935
218429	218705	218759	218826	219755
219929	220152	220233	220455	222230
223013	223061	223379	223400	223523
225145	225177	226451	227885	230090
231279	231762	231848	231851	232203
232283	232337	232389	232885	232961
234125	234228	234518	234872	234963
235107	235864	237143	237188	238181
239255	240965	241264	242230	242414
242542	243637	243918	244280	244901
245010	245074	245980	246759	247598
248698	249095	249268	249588	249933

ELENCO delle obbligazioni premiate a tutta la 10ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
8	42077	1000	10	116632	100
9	121750	1000	4	117788	100
10	200040	1000	8	119767	100
10	232225	1000	9	122010	100
4	61849	500	8	128829	100
4	104215	500	3	128944	100
6	121601	500	6	129175	100
8	153293	500	7	157687	100
8	229148	500	7	158279	100
5	33449	100	10	159560	100
9	35656	100	8	166433	100
6	41695	100	6	166723	100
9	46041	100	6	171474	100
5	48650	100	8	176665	100
10	54130	100	7	185321	100
6	55946	100	8	190340	100
6	59468	100	9	192295	100
9	88712	100	10	227946	100
10	92236	100	6	229006	100
10	96978	100	10	229591	100
10	102986	100	9	230325	100
6	105546	100	6	237600	100
9	107679	100			

ELENCO delle obbligazioni estratte pel rimborso di L. 20 a tutta la 9ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione 8ª — N. 25931
id. 9ª — » 28186
id. 9ª — » 29144
id. 2ª — » 29641
id. 10ª — » 29972
id. 10ª — » 30073
id. 3ª — » 30235
id. 10ª — » 30850
id. 8ª — » 31009
id. 10ª — » 31466
id. 10ª — » 31963
id. 10ª — » 31966
id. 5ª — » 33681
id. 9ª — » 33926
id. 10ª — » 34974
id. 8ª — » 35559
id. 10ª — » 35753
id. 10ª — » 35848
id. 6ª — » 35917
id. 10ª — » 36053
id. 7ª — » 36244
id. 5ª — » 36286
id. 10ª — » 36960
id. 9ª — » 37165
id. 5ª — » 37545
id. 4ª — » 38492
id. 5ª — » 38637
id. 8ª — » 39029
id. 10ª — » 39280
id. 10ª — » 39533
id. 3ª — » 39770
id. 6ª — » 40055
id. 10ª — » 40228
id. 5ª — » 40377
id. 10ª — » 40406
id. 3ª — » 40453
id. 10ª — » 40622
id. 10ª — » 41200
id. 10ª — » 41970
id. 1ª — » 42046
id. 9ª — » 42300
id. 6ª — » 42320
id. 10ª — » 43061
id. 10ª — » 44005
id. 9ª — » 44580
id 4ª — » 45546
id. 7ª — » 46987
id. 3ª — » 47377
id. 8ª — » 47564
id. 2ª — » 47659
id. 3ª — » 48298
id. 9ª — » 48600
id. 8ª — » 48632
id. 9ª — » 48757
id. 9ª — » 48771
id. 9ª — » 49933
id. 10ª — » 50696
id. 10ª — » 51437
id. 10ª — » 52663
id. 9ª — » 53528
id. 7ª — » 53909
id. 8ª — » 54423
id. 10ª — » 55296
id. 7ª — » 56142

Estrazione 7ª — N. 56269
id. 9ª — » 56411
id. 10ª — » 56812
id. 10ª — » 57183
id. 9ª — » 57194
id. 5ª — » 57209
id. 9ª — » 58924
id. 10ª — » 58944
id. 7ª — » 59430
id. 6ª — » 59461
id. 9ª — » 59564
id. 5ª — » 59993
id. 3ª — » 60290
id. 7ª — » 60459
id. 10ª — » 60968
id. 10ª — » 61533
id. 10ª — » 61576
id. 9ª — » 61620
id. 2ª — » 62432
id. 10ª — » 62884
id. 10ª — » 63817
id. 7ª — » 65172
id. 9ª — » 65598
id. 9ª — » 65705
id. 2ª — » 65802
id. 10ª — » 66032
id. 9ª — » 66635
id. 1ª — » 66666
id. 4ª — » 66667
id. 2ª — » 66959
id. 10ª — » 66965
id. 8ª — » 67211
id. 6ª — » 67494
id. 10ª — » 67499
id. 9ª — » 67892
id. 10ª — » 67929
id. 9ª — » 68962
id. 10ª — » 69619
id. 9ª — » 69794
id. 3ª — » 69874
id. 8ª — » 70634
id. 10ª — » 70797
id. 9ª — » 71050
id. 10ª — » 71884
id. 8ª — » 72231
id. 5ª — » 72618
id. 6ª — » 74[illegible]23
id. 9ª — » 74941
id. 10ª — » 75542
id. 8ª — » 75855
id. 9ª — » 75882
id. 10ª — » 76555
id. 6ª — » 77102
id. 6ª — » 77699
id. 8ª — » 77800
id. 5ª — » 78686
id. 5ª — » 79096
id. 3ª — » 79219
id 9ª — » 79412
id. 10ª — » 80324
id. 10ª — » 80379
id. 10ª — » 80479
id. 10ª — » 80956
id. 10ª — » 81079

Estrazione	10ª	—	N. 81346
id.	9ª	—	» 82324
id.	10ª	—	» 82352
id.	10ª	—	» 84072
id.	9ª	—	» 84680
id.	5ª	—	» 85088
id.	9ª	—	» 85165
id.	6ª	—	» 85228
id.	9ª	—	» 86127
id.	10ª	—	» 87448
id.	10ª	—	» 87561
id.	10ª	—	» 87697
id.	9ª	—	» 87969
id.	8ª	—	» 89161
id.	9ª	—	» 90746
id.	10ª	—	» 91124
id.	8ª	—	» 91130
id.	10ª	—	» 91191
id.	6ª	—	» 9[illegible]629
id.	10ª	—	» 94035
id.	10ª	—	» 94096
id.	9ª	—	» 94296
id.	9ª	—	» 94619
id.	10ª	—	» 94951
id.	2ª	—	» 95135
id.	10ª	—	» 95434
id.	6ª	—	» 95844
id	2ª	—	» 96531
id.	9ª	—	» 99072
id.	6ª	—	» 100328
id.	10ª	—	» 102452
id.	10ª	—	» 102506
id.	1ª	—	» 102602
id.	9ª	—	» 102744
id.	4ª	—	» 103311
id.	9ª	—	» 103609
id.	4ª	—	» 104318
id.	10ª	—	» 104511
id.	4ª	—	» 104953
id.	6ª	—	» 106153
id.	10ª	—	» 106875
id.	10ª	—	» 107446
id.	9ª	—	» 108441
id.	10ª	—	» 108632
id.	5ª	—	» 109468
id.	9ª	—	» 109509
id.	9ª	—	» 110924
id.	10ª	—	» 111147
id.	9ª	—	» 111164
id.	3ª	—	» 111279
id.	7ª	—	» 111336
id.	9ª	—	» 111417
id.	5ª	—	» 111798
id.	10ª	—	» 111895
id.	8ª	—	» 112451
id.	9ª	—	» 113169
id.	10ª	—	» 113221
id.	10ª	—	» 113291
id.	10ª	—	» 113314
id.	6ª	—	» 115141
id.	10ª	—	» 115458
id.	9ª	—	» 115484
id.	10ª	—	» 115540
id.	6ª	—	» 116122
id.	10ª	—	» 116625
id.	10ª	—	» 117895
id.	9ª	—	» 118503
id.	10ª	—	» 118791
Estrazione	10ª	—	N. 119014
id.	9ª	—	» 119398
id.	4ª	—	» 119413
id.	9ª	—	» 119444
id.	5ª	—	» 119598
id.	10ª	—	» 119650
id.	3ª	—	» 119925
id.	6ª	—	» 1213[illegible]0
id.	6ª	—	» 121523
id.	6ª	—	» 121540
id.	8ª	—	» 121569
id.	9ª	—	» 121670
id.	10ª	—	» 121727
id.	9ª	—	» 122481
id.	8ª	—	» 122553
id.	9ª	—	» 122586
id.	9ª	—	» 123295
id.	9ª	—	» 123609
id.	8ª	—	» 125391
id.	8ª	—	» 125410
id.	9ª	—	» 125701
id.	9ª	—	» 126229
id.	10ª	—	» 126492
id.	7ª	—	» 127340
id.	7ª	—	» 128933
id.	7ª	—	» 129014
id	6ª	—	» 129126
id.	2ª	—	» 132890
id.	9ª	—	» 132926
id.	10ª	—	» 133385
id.	10ª	—	» 133679
id.	10ª	—	» 133952
id.	8ª	—	» 134177
id.	9ª	—	» 134270
id.	5ª	—	» 134593
id.	9ª	—	» 135071
id.	8ª	—	» 135872
id.	10ª	—	» 136883
id.	9ª	—	» 137747
id.	10ª	—	» 138353
id.	10ª	—	» 139946
id.	10ª	—	» 141350
id.	9ª	—	» 141661
id.	8ª	—	» 142354
id.	4ª	—	» 142905
id.	10ª	—	» 143815
id.	9ª	—	» 144124
id.	9ª	—	» 144582
id.	6ª	—	» 145354
id.	8ª	—	» 145764
id.	9ª	—	» 147414
id.	3ª	—	» 148180
id.	10ª	—	» 148197
id.	9ª	—	» 148977
id.	4ª	—	» 148978
id.	9ª	—	» 148984
id.	9ª	—	» 149017
id.	10ª	—	» 151010
id.	10ª	—	» 151585
id.	9ª	—	» 151639
id.	10ª	—	» 151701
id.	9ª	—	» 151751
id.	7ª	—	» 154184
id.	5ª	—	» 154877
id.	4ª	—	» 154939
id.	9ª	—	» 155411
id.	10ª	—	» 156106
id.	7ª	—	» 157971
Estrazione	7ª	—	N. 158131
id.	10ª	—	» 158694
id.	10ª	—	» 158740
id.	10ª	—	» 160248
id.	6ª	—	» 160526
id.	9ª	—	» 161272
id.	9ª	—	» 161488
id.	9ª	—	» 161490
id.	10ª	—	» 161880
id.	7ª	—	» 163392
id.	9ª	—	» 163401
id.	10ª	—	» 164124
id.	6ª	—	» 164702
id.	9ª	—	» 164745
id.	9ª	—	» 164934
id.	9ª	—	» 165702
id.	5ª	—	» 166442
id.	10ª	—	» 166725
id.	7ª	—	» 167479
id.	7ª	—	» 167562
id.	6ª	—	» 167870
id.	10ª	—	» 168051
id.	7ª	—	» 170456
id.	10ª	—	» 170838
id.	9ª	—	» 171672
id.	10ª	—	» 171897
id.	9ª	—	» 173418
id.	7ª	—	» 175293
id.	10ª	—	» 175467
id.	10ª	—	» 175562
id.	10ª	—	» 176335
id.	9ª	—	» 177064
id.	9ª	—	» 177293
id.	10ª	—	» 177832
id.	10ª	—	» 177862
id.	10ª	—	» 177912
id.	10ª	—	» 177970
id.	10ª	—	» 178025
id.	8ª	—	» 178539
id.	9ª	—	» 180101
id.	9ª	—	» 181163
id.	10ª	—	» 181333
id.	10ª	—	» 181340
id.	9ª	—	» 182115
id.	10ª	—	» 183265
id.	10ª	—	» 183294
id.	9ª	—	» 183395
id	6ª	—	» 183821
id.	9ª	—	» 183981
id.	10ª	—	» 184167
id.	9ª	—	» 185239
id.	7ª	—	» 185690
id.	9ª	—	» 186001
id.	10ª	—	» 186184
id.	9ª	—	» 187571
id.	10ª	—	» 187588
id.	10ª	—	» 188115
id.	10ª	—	» 192863
id.	9ª	—	» 193104
id.	9ª	—	» 193226
id.	10ª	—	» 193347
id.	10ª	—	» 193750
id.	10ª	—	» 195998
id.	10ª	—	» 198995
id.	10ª	—	» 199010
id.	9ª	—	» 199420
id.	9ª	—	» 200281
id.	9ª	—	» 200610
Estrazione	9ª	—	N. 202601
id.	8ª	—	» 202629
id.	10ª	—	» 203007
id.	10ª	—	» 203239
id.	7ª	—	» 203970
id.	10ª	—	» 204263
id.	10ª	—	» 204485
id.	9ª	—	» 204695
id.	9ª	—	» 206979
id.	3ª	—	» 206990
id.	9ª	—	» 207301
id.	10ª	—	» 207730
id.	8ª	—	» 207814
id.	10ª	—	» 207960
id.	10ª	—	» 213079
id.	10ª	—	» 213098
id.	10ª	—	» 218538
id.	9ª	—	» 224278
id.	9ª	—	» 225141
id.	10ª	—	» 225723
id.	7ª	—	» 225867
id.	10ª	—	» 227111
id.	10ª	—	» 227470
id.	1ª	—	» 227810
id.	1ª	—	» 227850
id.	4ª	—	» 227948
id.	10ª	—	» 227992
id.	10ª	—	» 228030
id.	4ª	—	» 228409
id.	8ª	—	» 228465
id.	2ª	—	» 229203
id.	7ª	—	» 229348
id.	2ª	—	» 229423
id.	10ª	—	» 230595
id.	9ª	—	» 230613
id.	8ª	—	» 231353
id.	9ª	—	» 231489
id.	5ª	—	» 231617
id.	10ª	—	» 232077
id.	10ª	—	» 233303
id.	7ª	—	» 233890
id.	9ª	—	» 234501
id.	2ª	—	» 235124
id.	10ª	—	» 236097
id.	10ª	—	» 236505
id.	7ª	—	» 236591
id.	9ª	—	» 236725
id.	10ª	—	» 236788
id.	10ª	—	» 237560
id.	9ª	—	» 237739
id.	8ª	—	» 238575
id.	5ª	—	» 238846
id.	7ª	—	» 239597
id.	4ª	—	» 239746
id.	5ª	—	» 240003
id.	3ª	—	» 240126
id.	9ª	—	» 240142
id.	9ª	—	» 240[illegible]29
id.	9ª	—	» 240315
id.	9ª	—	» 240358
id.	4ª	—	» 240441
id.	6ª	—	» 240474
id.	4ª	—	» 240498
id.	10ª	—	» 240876
id.	10ª	—	» 2409[illegible]2
id.	10ª	—	» 240987
id.	9ª	—	» 241484
id.	9ª	—	» 242434

Estrazione			N.	Estrazione			N.
Estrazione	6ª	—	N. 242457	Estrazione	9ª	—	N. 246403
id.	7ª	—	» 242544	id.	10ª	—	» 246615
id.	6ª	—	» 242583	id.	3ª	—	» 246668
id.	10ª	—	» 242714	id.	8ª	—	» 247237
id.	6ª	—	» 242732	id.	6ª	—	» 247260
id.	5ª	—	» 243731	id.	10ª	—	» 248209
id.	5ª	—	» 245672	id.	6ª	—	» 248737
id.	8ª	—	» 245757	id.	10ª	—	» 249499
id.	8ª	—	» 246190	id.	10ª	—	» 249655
id.	5ª	—	» 246251				

Avvertenze

La prima serie del prestito si compone di 250,000 obbligazioni numerate dall'1 al 250,000. — Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 luglio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della sola imposta di ricchezza mobile. — Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 luglio p. v. presso tutte le sedi della Banca d'Italia. — I premi si prescriveranno dopo 5 anni ed i rimborsi dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 30 giugno 1910.

BANCA D'ITALIA
Direzione generale
amministratrice del prestito.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 n. 322,802 di L. 288.75 (corrispondente a quella già 5 0[0 n. 1,183,288 di L. 385), al nome di Balbiano Cristina, Fanny, Clotilde, Eugenio, Vittorio, Elena ed *Alberico* fu Gottifredo, minori, sotto la patria potestà della madre Elisabetta Kay, domiciliati in Torino, vincolata di usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Balbiano Cristina, Fanny, Clotilde, Eugenio, Vittorio, Elena e *Gaetano-Alberico* fu Gottifredo, minore, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 588,412 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1,837.50 al nome di Gnecco Luigi, Giacomo, *Laura* (nubile), *Clementina* (nubile) e *Marcello*, fratelli e sorelle di Giuseppe, domiciliati a Nervi (Genova), e figli nascituri del detto Gnecco Giuseppe fu Luigi, tutti quali eredi indivisi di Gnecco Giacomo-Gaspare fu Giuseppe (vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Gnecco Giuseppe fu Luigi), domiciliato in Nervi (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gnecco Luigi, Giacomo, *Laura-Clementina* (nubile) ed *Edmondo-Marcello*, fratelli e sorelle di Giuseppe, quest'ultima minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliati, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,269,493 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 65 al nome di Morello *Domenico*, *Virginia* e *Giuseppe* fu Colombo, minori, sotto la patria potestà della madre Arata Maria fu Michele ved. di Morello Colombo, domiciliati a Rapallo (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morello *Gio-Battista-Domingo*, *Colomba-Giovanna-Virginia* e *Giuseppe-Nicolò* fu Colombo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 4.00 0[0, cioè: n. 5,742 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 56, al nome di Maritano Giovanni Battista fu *Virginio* detto Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre *Usine* Carola vedova Maritano, domiciliato a Villarfocchiardo (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maritano Giovanni Battista fu *Eugenio*, minore, sotto la patria potestà della madre *Ambrosia* Carola ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del già consolidato 5 0[0, n. 862,159 per L. 35 ora convertito in quello 3.75 0[0, n. 178,145 di L. 26.25 intastato a Giordana *Angelo* di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Savigliano (Cuneo) e vincolato di usufrutto, fu così intestato per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giordana *Emilio-Angelo* di Giovanni-Battista, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione, di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 385,814 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,275,009 del consolidato 5 0[0) per L. 75-70 al nome di Richard Umberto-Riccardo di *Onorato*, domiciliato in Arezzo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Richard Umberto-Riccardo di *Matteo-Onorato*, domiciliato in Arezzo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75 0[0 del certificato 5 0[0 n. 1,021,246[757,228 di L. 10 intestato a Labbruzzo Donato fu Crescenzo, sottoposto ad ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di usciere presso l'ufficio del giudice conciliatore del comune di Montaguto, e attergato di cessione fatta dal titolare a favore di Procaccini Costanzo di Domenico in data 17 agosto 1899.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il secondo mezzo foglio del predetto certificato del consolidato 5 per cento, contenente la dichiarazione di cessione sopraccennata, è stato unito al nuovo certificato 3.75 per cento n. 236,178 di L. 7.50, del quale ora forma parte integrante, per il che isolatamente non ha più alcun valore.

Roma, il 9 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO

Con domanda 26 maggio 1910, dei coniugi signori: Indovina Teresa fu Benedetto e Graziano Salvatore fu Antonino, domiciliati a Termini Imerese (Palermo), trasmessa a questa Direzione generale dall'Intendenza di finanza di Palermo, con nota 4 giugno 1910, n. 657[13,211, è stata chiesta la rinnovazione del certificato n. 458,210 di L. 15 di rendita consolidata 3.75 0[0, intestato alla signora Indovina Teresa fu Benedetto, moglie di Graziano Salvatore, domiciliata in Termini Imerese (Palermo), e vincolato per fondo dotale della titolare, ai sensi dell'atto 25 settembre 1905 a rogito Salvo, notaro in Termini Imerese. Siccome il certificato suddescritto è ridotto in brandelli ed è mancante di alcune parti, così pel caso che in esso fosse stata attergata qualche dichiarazione di cessione a favore di terzi, si previene chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni al riguardo, questa centrale Amministrazione procederà all'annullamento del certificato suddetto e della relativa iscrizione per traslazione, ed alla consegna del nuovo titolo al signor Andrea Anzon fu Luigi, per conto dei coniugi Indovina e Graziano.

Roma, il 30 giugno 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 luglio, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,23 35	102,35 35	104,02 91
3 1/2 % *netto*	103 93 41	102,18 44	102.18 41
3 % *lordo*	72,27 50	71 07 50	71,07 50

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO AGRARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

CONCORSO per l'insegnamento della calligrafia nella R. scuola professionale femminile « Regina Elena » in Napoli.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario per l'insegnamento della calligrafia nella R. scuola professionale femminile « Regina Elena » in Napoli, con lo stipendio annuo lordo di L. 720.

Le domande d'ammissione al concorso stese su carta da bollo da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 16 settembre 1910.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti, che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli: tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento pratico i concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo delle Amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate, dipendenti dai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio o dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatori i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, 11 luglio 1910.

Il ministro
G. RAINERI.

MINISTERO DELLA MARINA

Ispettorato di sanità

Notificazione di concorso per la nomina di un farmacista di 2ª classe nella R. marina.

È aperto un concorso, mediante esami, per la nomina di un farmacista di 2ª classe nella R. marina con l'annuo stipendio di L. 2500.

Gli esami cominceranno il 3 ottobre corrente anno, a Roma, e procederanno secondo le norme ed i programmi annessi all'Ordinamento per il personale dei farmacisti della R. marina, approvato con R. decreto 17 dicembre 1905 ed inserito nel n. 28 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, anno 1906, avvertendo che le denominazioni ivi riportate, di farmacista capo di 1ª classe, farmacista capo di 2ª classe e farmacista di 3ª classe, a norma del R. decreto 7 luglio 1907, n. 444, sono state sostituite dalle corrispettive di farmacista direttore di 1ª classe, farmacista direttore di 2ª classe e farmacista di 2ª classe.

Per essere ammessi a tale concorso, occorre far pervenire al Ministero della marina (Ispettorato di sanità), non più tardi del 10 settembre p. v., la relativa domanda, su carta bollata da L. 1, con l'indicazione del proprio domicilio e coi seguenti indispensabili documenti a corredo:

a) diploma originale di laurea in chimica e farmacia ovvero di farmacista, conseguito in una delle Università del Regno;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti non aver oltrepassato il 28° anno di età alla data della presente notificazione;

d) certificato dal quale risulti aver soddisfatto agli obblighi di leva;

e) certificato di attitudine fisica al servizio militare marittimo, in seguito a visita passata da ufficiale medico, di grado non inferiore a capitano, presso la direzione di un ospedale militare della R. marina, ovvero presso il comando di un distretto o corpo del R. esercito;

f) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale;

g) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco col visto del prefetto.

I documenti indicati con le lettere *b), c), f)* e *g)* dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Gli aspiranti non ritenuti idonei al servizio militare marittimo da una delle autorità innanzi citate e che abbiano validi e sufficienti tutti gli altri documenti, potranno, nella stessa domanda di ammissione al concorso, richiedere di essere sottoposti ad un'altra visita medica dalla Commissione esaminatrice: il verdetto di questa è inappellabile.

Ciascun aspirante sarà avvertito in tempo opportuno dal Ministero della sua ammissione o non ammissione al concorso: in quest'ultimo caso gli saranno restituiti i documenti.

È esclusivamente in facoltà del Ministero, senza che perciò vi sia alcun diritto degli aspiranti, il conferire ai candidati riusciti idonei e classificati dopo il vincitore del concorso, quei posti che si rendessero eventualmente vacanti fino al 13 luglio 1911: trascorso questo termine, non si farà luogo ad altre nomine.

I candidati assunti in servizio non potranno invocare le leggi vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda Cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Roma, 13 luglio 1910.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

Concorso al posto di direttore nel Museo di San Martino in Napoli

IL MINISTRO

Decreta:

Secondo la legge 27 giugno 1907, n. 386 e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, è aperto il concorso al posto di direttore del Museo nazionale di San Martino in Napoli.

Il concorso sarà per titoli e vi potranno essere ammessi i direttori effettivi e gli incaricati (articoli 30 e 71 della legge 27 giugno 1907, n. 386) e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Antichità e Belle arti) in Roma, non più tardi del 30 settembre 1910 e dovrà essere scritta in carta bollata da L. 1.22.

I concorrenti dovranno presentare i seguenti titoli:

Documenti intorno agli studi fatti ed al servizio prestato nell'Amministrazione delle antichità e Belle arti; pubblicazioni di storia napoletana, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

I concorrenti potranno essere invitati a dare prova scritta e orale dei loro studi e delle loro attitudini ed anche a dare saggio di applicazione pratica delle leggi e regolamenti delle antichità e Belle arti.

Le domande dovranno essere corredate di un elenco di tutti i documenti presentati, scritte su carta libera.

Se si faranno esami, questi avranno luogo in Roma, in giorni da destinarsi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Il vincitore del concorso avrà lo stipendio di lire quattromila (L. 4000); coloro che, essendo già direttori, godessero di uno stipendio maggiore, lo conserveranno.

Roma, 14 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

R. CONSERVATORIO FEMMINILE
di San Giovanni Battista di Pistoia

È aperto concorso a un posto gratuito in questo R. conservatorio, per orfane di pubblici insegnanti.

Il conferimento verrà fatto dal Ministero della pubblica istruzione.

Le domande di concorso, scritte su carta bollata di L. 0.60, fuori che nel caso d'indigenza attestata dal sindaco, dovranno essere presentate o inviate al presidente della Commissione ammi-

nistrativa dell'Istituto entro il 30 agosto p. c dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato civile da cui resulti che alla data della chiusura del concorso l'aspirante non ha meno di 7 anni compiuti nè più di 13.

2. Certificato di vaccinazione o di subito vaiolo naturale.

3. Certificato medico da cui risulti che l'aspirante è sana di mente, di buona costituzione fisica ed esente da imperfezioni organiche.

4. Stato di famiglia con indicazione del numero e della qualità, dei membri che la compongono.

5. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questi paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa.

6. Un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede.

7. Un certificato degli studi compiuti dalla concorrente.

8. Documenti legali comprovanti le benemerenze e i servigi resi allo Stato dai parenti delle concorrenti.

Sarà a carico della famiglia il corredo nella qualità e quantità degli oggetti secondo le disposizioni regolamentari dell'Istituto ed il suo mantenimento.

Le concorrenti e le loro famiglie, saranno inoltre tenute a osservare le prescrizioni interne dell'Istituto.

Le concorrenti verranno con deliberazione motivata dalla Commissione amministrativa del R. Conservatorio, classificate in ordine di merito tenendo speciale conto:

a) delle condizioni economiche delle famiglie.

b) dei servigi resi dai loro parenti allo Stato e alle pubbliche amministrazioni; a parità di titoli saranno preferite le concorrenti, le cui famiglie, per condizioni economiche non potrebbero procurar loro educazione conveniente.

Pistoia, 10 luglio 1910.

Il presidente
Carlo De Franceschi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La cospirazione scoperta a Costantinopoli, della quale già ci siamo occupati, quantunque non esorbiti da una questione di ordine interno, si è talmente aggravata da assorbire per il momento ogni cura del Governo turco. La stampa locale non si interessa d'altro e di altro non parla. Ecco i telegrammi da Costantinopoli, 20, che ad essa si riferiscono:

La polizia ha arrestato Riza Nur, deputato di Sinope, compromesso nell'affare del Comitato rivoluzionario presieduto dal generale Cherif pascià.

Si assicura che la polizia conosceva già da due mesi le sue relazioni con Cherif pascià, ma che non aveva voluto arrestarlo senza avere le prove irrefutabili della sua colpa.

La polizia ha arrestato il deputato di Sinope ieri sera nel suo domicilio, ove è stata fatta una perquisizione che ha condotto alla scoperta di documenti importanti.

Una recente riunione del Comitato, alla quale Riza Nur assisteva, avrebbe discusso la questione di fare assassinare parecchi membri del Governo appartenenti al Comitato Unione e progresso.

Poscia era stato deciso, su proposta di Muktar bey, di cominciare coll'organizzare nei primi giorni del Ramadan una grande dimostrazione in favore dello Sceriat.

Corre voce che altri deputati siano compromessi.

*** Una Nota comunicata dalla Porta conferma essenzialmente le informazioni sinora conosciute relativamente al Comitato segreto. Questo progettava vari atti rivoluzionari: una sollevazione generale, l'assassinio di alcuni membri del Gabinetto e di vari deputati, la formazione di un nuovo Gabinetto con membri dell'opposizione, lo scioglimento della Camera, la convocazione degli elettori per le nuove elezioni, l'abolizione dello stato d'assedio e la sostituzione di alcuni funzionari.

*** Il *Tanin* pubblica alcune rivelazioni sui risultati dell'inchiesta riguardo al Comitato segreto scoperto.

Maggiormente compromessi sarebbero certo Kemal, che giorni sono è partito per Parigi a prendere in consegna da Cherif Pascià il programma d'azione, e la moglie di Cherif Pascià, che un mese fa avrebbe portato a Costantinopoli le istruzioni in proposito, e sarebbe poi ripartita per Parigi. Una parte importante avrebbe avuto anche un ufficiale di nome Mustafà Matyk, che sotto l'ex-Sultano era stato generale di brigata ed ora era stato messo in disponibilità col grado di colonnello.

*** Informazioni ufficiali smentiscono le notizie secondo le quali sarebbero stati operati altri arresti dopo quello di Riza Nur in connessione con la scoperta del complotto.

Si smentisce pure che sia compromesso il figlio dell'ex-Sultano Abdul Hamid. Si assicura che il numero degli arresti operati a Costantinopoli ed in altre località della provincia non superi i quaranta.

Si crede che non vi siano altri deputati seriamente compromessi, nè si prevedono altri arresti sensazionali.

La Corte marziale di Costantinopoli giudicherà gli arrestati. L'inchiesta continua. Si avrebbero già le prove della colpabilità di Riza Nur.

Si afferma nei circoli turchi che un ex-gran visir avrebbe avuto la direzione suprema del Comitato segreto.

***

Il boicottaggio antiellenico continua malgrado tutto e tutti. Anche oggi si hanno notizie di boicottaggio contro le persone. Secondo il *Piccolo*, di Trieste, sono avvenuti diversi licenziamenti, da parte dei turchi, di operai, maschi e femmine e di maestri, rei di essere di nazionalità greca. Nullameno da Costantinopoli, 20, si telegrafa:

Durante l'ultimo Consiglio dei ministri è stato deciso di usare tutti i mezzi per porre fine al boicottaggio anti-ellenico. Severe rimostranze sono state fatte perciò al Comitato di boicottaggio, ed il ministro di Grecia ha ricevuto l'assicurazione formale che il movimento cesserebbe tra qualche giorno.

***

I francesi, più che nelle promesse delle tribù marocchine, confidano in opportuni provvedimenti militari al confine per premunirsi contro nuove incursioni. In proposito, un dispaccio da Oudja, 20, dice:

Alcuni posti di polizia sono stati solidamente stabiliti per garantire la sicurezza nelle regioni vicine alle rive del Muluya e specialmente a Mu-El-Bacha, Taurirt, Restigned ed Ajun Sidi Molluk.

Dopo avere presieduto alla istallazione di questi posti il generale Liautey è ritornato ad Oudja. Egli sarà fra qualche giorno di ritorno ad Orano. Sono morti altri quattro soldati che erano rimasti feriti nel combattimento del 12 corr., ciò che fa salire a 16 il numero dei morti.

Non è solo contro i francesi che i marocchini si agitano, ma anche contro gli spagnuoli, e secondo un dispaccio pervenuto ai giornali francesi da Lalla Marnia corre voce che gli indigeni dicono che una certa ostilità si manifesterebbe nel Riff verso gli spagnuoli. I riffani sarebbero disposti a riprendere le armi appena sieno terminati i raccolti.

***

Le ostilità di Ras Oliè contro il Consiglio di reg-

genza di Addis-Abeba, sono sempre allo stato preparatorio e si poteva anche ritenere che non si sarebbero mai tradotte in azione, visto la grande inferiorità delle forze di Ras Oliè in confronto di quelle degli altri ras coalizzati; ma se sono vere le notizie telegrafate ieri l'altro da Addis-Abeba, può darsi che Ras Oliè approfitti delle condizioni a lui favorevoli per cogliere i ras avversari tra due fuochi. Il dispaccio cui accenniamo, dice:

Alle notizie che qui continuano a giungere sull'atteggiamento ostile di Ras Oliè, si sono ora aggiunte quelle di una grave rivolta nelle Provincie occidentali verso il confine sudanese-etiopico nell'alto Nilo e di serie agitazioni nelle Provincie somale dell'Ogaden. Tuttociò rende molto incerta la situazione generale interna.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

La ricorrenza dell'onomastico di S. M. la Regina Margherita venne ieri, in Roma nelle città di Provincia e nelle colonie italiane all'estero, festeggiata con reverenza ed affetto.

Il sindaco di Roma inviò il telegramma seguente:

A S. E. la marchesa di Villamarina, dama d'onore di S. M. la Regina Madre, per la M. S.

Gressoney Saint Jean.

All'Augusta e graziosa Maestà Vostra, nel fausto giorno onomastico, Roma capitale tributa affettuosi auguri espressione del suo devoto omaggio.

Nathan, sindaco.

Sua Maestà ha risposto:

Ernesto Nathan - Sindaco di Roma.

Gressoney, 20 luglio 1910.

Sommamente caro mi giunge in questo giorno l'augurio di Roma capitale cui mando con animo grato il più affettuoso pensiero.

Margherita.

A S. E. Luzzatti. — Il sindaco di Sassari ha inviato a S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti il seguente telegramma:

« Alla Giunta espressamente convocata ho oggi comunicato il telegramma di V. E. a questo signor prefetto, col quale si annunziano i nuovi provvedimenti del Governo circa i servizi ferroviari marittimi e quantunque a mantenere la piena serena fiducia di questa rappresentanza comunale e della cittadinanza non occorresse dopo la prima parola detta da V. E. pure in questa nuova prova di sollecito interessamento di V. E. per la Sardegna, il comune di Sassari trova ragione di nuovi doveri di gratitudine e sente rinsaldarsi sempre più gli antichi vincoli di devozione e di affetto verso chi, unico fra tutti, segnò e distinse sempre la sua partecipazione al Governo con atti provvidi e riparatori per l'isola.

« Tutta Sassari, che ha l'orgoglio di aver sentito e manifestato per la prima fra le altre città sarde il dovere della sua riconoscenza e che all'insigne suo cittadino ha serbato in ogni tempo eguale fede, oggi questa fede solennemente conferma, affrettando sempre col più vivo desiderio il compimento della promessa avuta, di poter cioè ospitare V. E. nelle sue modeste ma fedeli mura; ciò che segnerebbe una delle date più care e preziose della sua vita ed al cui avveramento l'anima affezionata e devota dei suoi cittadini non si sente capace di rinunziare.

« Sindaco
« *Sattabranca* ».

Cortesie internazionali. — Essendo stato colla cooperazione dell'Italia risoluto in modo soddisfacente il recente incidente del Pireo, i Governi greco e rumeno hanno espresso al Governo italiano i loro vivi ringraziamenti.

Inoltre il Re di Rumania ha conferito il Gran Cordone della Stella di Rumania al marchese di San Giuliano, ministro degli affari esteri, e il Gran Cordone della Corona rumena al marchese Carlotti di Riparbella, ministro d'Italia ad Atene, che è incaricato della protezione degli interessi rumeni in Grecia

Per il 1911. — Il Comitato organizzatore dei festeggiamenti, delle Mostre, ecc. nel 1911, in Roma, comunica che con la nuova lista le offerte ascendono a L. 427,135.

Il Comitato ha stipulato un contratto, col quale ha concesso al cav. Quirino Billaud di creare un centro di attrazioni e di divertimenti nella zona, allo scopo designata, entro il recinto della Esposizione in piazza d'Armi.

Festa patriottica. — Ricorrendo ieri il cinquantenario della gloriosa vittoria garibaldina la città di Milazzo era festante. Gli edifici pubblici e privati erano imbandierati.

Il capitano Verlito Bonaccorsi tenne un'applaudita conferenza.

Alle ore 18, nell'atrio del palazzo comunale, il prof. Natòli pronunziò un discorso commemorativo vivamente applaudito. Quindi un corteo di 30,000 persone con bandiere e musiche si recò al ponte di Milazzo dove è stata inaugurata una lapide commemorativa colla iscrizione dettata da Giovanni Pascoli. Parlò il pro sindaco cavalier Greco.

Quindi nella storica chiesa di Santa Maria Maggiore, dove riposò Garibaldi, il cav. Pulejo portò il saluto di Messina.

Iersera la città era fantasticamente illuminata con lampioncini alla veneziana.

Le musiche suonarono nelle piazze e vennero incendiati fuochi artificiali.

Camera di commercio. — Il Consiglio della camera di commercio di Roma si è riunito ieri, sotto la presidenza del commendator Tittoni. Dopo varie comunicazioni sull'operato del Consiglio, venne dal consigliere Corner svolta una interrogazione sulla minacciata chiusura delle agenzie di città per la vendita dei biglietti ferroviari. Alla unanimità si approvò un ordine del giorno sostenente il mantenimento di dette agenzie.

Dal consigliere Colombo venne svolta poi un'interrogazione sul commercio girovago, concludendone, fra l'approvazione unanime che la Camera intervenga a tutela degli ordini municipali.

Il presidente, poscia, riferì che il Comitato per le feste commemorative del 1911 in Roma rivolse speciale invito alla Camera di commercio onde concorra alle spese che esso deve incontrare per l'attuazione del grandioso programma.

Si approvò il seguente ordine del giorno:

« La Camera di commercio di Roma, nell'imminenza del cinquantenario glorioso della proclamazione del Regno d'Italia, degno trionfo di un grande popolo risorto alla coscienza dei propri destini, delibera di contribuire con la somma di L. 40,000 ai pubblici festeggiamenti che Roma capitale prepara per la solennità memoranda.

« L'indipendenza politica e le libere istituzioni suscitano gli ardimenti delle industrie e dei traffici: e la Camera di commercio è lieta di affermare, con un atto di patriottico entusiasmo, la gratitudine che la lega a quei fattori ideali, ed il dovere di elevare alla più alta espressione civile la prosperità economica della città, che è simbolo dell'unità nazionale ».

Per il porto fluviale a Ripa Grande il Consiglio camerale espresse il parere che, fino a quando il movimento portuale non sia concentrato al nuovo porto fluviale di San Paolo, venga mantenuto in servizio nell'interesse della navigazione, anche il piccolo fabbricato a Ripagrande, nonostante che la sede dell'ufficio sia stata trasferita nel nuovo edificio appositamente costruito a San Paolo.

Infine il Consiglio provvide in ordine ad alcune domande pervenutele da parte di Comitati per esposizioni e da Camere di commercio italiane all'estero, nominando da ultimo il consigliere commendatore Corner quale proprio delegato nella giuria che dovrà decidere l'assegnazione del premio di L. 1000, messo a concorso

dalla Società italiana degli albergatori per il miglior sistema di chiusura dei colli o bagagli.

Tra la Sardegna e il continente. — Con la istituzione del servizio cumulativo ferroviario marittimo dei viaggiatori e delle merci tra il continente e la Sicilia da una parte e la Sardegna dall'altra, verranno attuate le seguenti innovazioni d'indiscutibile vantaggio per i trasporti suddetti:

a) adozione di un documento unico di trasporto per il servizio merci, in luogo di tanti documenti quante sono le Amministrazioni interessate, fatta eccezione delle spedizioni da eseguirsi in base alle tariffe speciali nn. I e II G. V. da e per le Amministrazioni secondarie continentali, per le quali il documento di trasporto deve essere presentato in doppio esemplare;

b) adozione, pel trasporto dei viaggiatori di un biglietto di corsa semplice dei prezzi della tariffa differenziale *A* sull'intera percorrenza cumulata delle ferrovie dello Stato, della Navigazione e delle ferrovie Sarde (Compagnia Reale rete secondaria), e conseguente aumento di validità dei biglietti diretti;

c) applicazione pel trasporto dei bagagli, dei prezzi della relativa tariffa differenziale in vigore sulle ferrovie dello Stato, pure sull'intera percorrenza cumulata delle varie Amministrazioni;

d) estensione del servizio cumulativo tanto per i viaggiatori e bagagli, quanto per le merci ad un maggior numero di stazioni delle ferrovie dello Stato e di quelle sarde e per i viaggiatori ad altri transiti marittimi così del continente e della Sicilia, come della Sardegna;

e) ampliazione notevole della nomenclatura delle merci ammesse al servizio cumulativo;

f) applicazione per le merci dei prezzi di trasporto sui percorsi ferroviari delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie Reali e secondarie sarde cumulate (fatta eccezione per le tariffe speciali n. I e II G. V.) e raggruppamento in 23 classi delle attuali tariffe del servizio cumulativo ferroviario-marittimo valevoli per la piccola velocità;

g) riduzione dei diritti fissi delle tariffe a piccola velocità, per le merci senza condizioni di peso della quota corrispondente ad una operazione di carico e scarico rispetto ai punti di transito, ed abolizione della tassa fissa di transito nei porti di Genova e Napoli di L. 1 per tonnellata;

h) abolizione delle tasse per il trasbordo fra le linee della Compagnia Reale e quelle delle strade ferrate secondarie della Sardegna.

Movimento commerciale. — Il 19 corr., a Genova, furono caricati 1268 carri, di cui 399 di carbone pel commercio e 209 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 401, di cui 157 di carbone pel commercio e 53 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 380, di cui 247 di carbone pel commercio e 51 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 224, di cui 63 di carbone pel commercio e 67 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 61, di cui 59 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è partita da Nagasaki per Chemulpo il 20 corr.

Marina mercantile. — Il *Bologna*, della Società Italia, ha proseguito da Gibilterra per Buenos Aires. — Il *Taormina*, della stessa Società, ha transitato pure da Gibilterra per New-York. — L'*Europa*, della Veloce, è partito da New York per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 20. — *Camera dei deputati.* — Il *leader* repubblicano Melchiade Alvarez, continuando il suo discorso sulla questione religiosa, si scaglia contro lo spirito ultra-montano che domina nella società spagnuola, nelle case e nelle scuole, e che influisce anche sulla volontà del Re (Rumori).

Dopo l'esame delle ultime disposizioni del Governo in materia religiosa, l'oratore insiste nel fare rilevare l'importanza che esse hanno in realtà di fronte al programma anticlericale che sosteneva Canalejas prima di giungere al potere. Melchiade Alvarez termina dicendo che i repubblicani non ne sono soddisfatti e che si dichiarano avversari del Governo.

L'ex-presidente del Consiglio, Moret, rispondendo alle numerose allusioni fatte circa l'ultima crisi, dichiara in sostanza che egli fu il primo a rimanere sorpreso della improvvisa caduta del suo Gabinetto, poichè egli aveva goduto fino ad allora l'intera fiducia della Corona.

L'oratore aggiunge che la lettera che egli diresse all'ex-sindaco di Madrid, Aguilera, che fu pubblicata dalla stampa il giorno dopo la crisi e che ha avuto una così larga eco di commenti, fu scritta da lui sotto l'impressione della tristezza che gli causava il modo nel quale era stato esonerato dal potere, egli che sempre aveva servito lealmente la Monarchia (Applausi sui banchi del partito di Moret e dei repubblicani).

L'ex presidente del Consiglio Maura parla per difendere gli atti del suo Governo, che sono stati ispirati sempre al bene della patria. La nostra missione - dice - consisteva nell'obbligo di applicare e di rispettare la legge. Parlando della politica marocchina egli considera, come molti altri, che nelle piazze africane si trovi un ostacolo alla prosperità spagnuola. L'ex presidente del Consiglio fa la storia degli avvenimenti che precedettero la guerra nel Riff. Egli ricorda le varie decisioni relative alla difesa di Melilla che prese il Governo conservatore e che furono approvate dai liberali. Dinanzi all'aggressione di cui la Spagna era oggetto da parte degli indigeni, che cosa si poteva fare, domanda l'oratore, se non difenderci? Il Riff è per noi un punto di appoggio per un'opera di pace e non altra cosa, e sarebbe insensato di cercarvi fonti di fortuna.

L'ex-presidente del Consiglio giustifica quindi le misure che egli prese per reprimere la sollevazione di Barcellona. Aggiunge a questo riguardo che, per ristabilire l'ordine, i Governi hanno doveri spesso incompatibili col sentimento di umanità. Maura protesta contro l'appello all'insurrezione, alla sollevazione ed all'attentato contro un atto qualunque del Governo e dichiara che se ritornasse al potere, sarebbe ancora più severo nell'applicazione della legge.

L'ex-presidente del Consiglio termina offrendo il concorso benevolo dei conservatori al gabinetto Canalejas ed a qualunque altro gabinetto liberale che venisse al potere.

La seduta è tolta.

SANTANDER, 20. — Il Re è qui giunto oggi a bordo dello yacht *Giralda* per prendere parte alle regate.

MADRID, 20. — Le notizie ufficiali provenienti dalle regioni ove regnava una certa agitazione politica ed industriale segnalano che la situazione tende a migliorare.

La tranquillità regna ovunque, anche a Bilbao ove lo sciopero continua.

MADRID, 20. — *Camera dei deputati.* — Viene terminata la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona e della politica generale del Governo.

Il presidente del Consiglio, Canalejas, dichiara di essere deciso di attuare il suo programma integralmente, ma che egli non accetta imposizioni nè di tempo nè di misura da parte di alcuno.

Canalejas soggiunge che egli vuole soltanto un gruppo nel partito liberale, ma che sia omogeneo e del quale desidera la fiducia illimitata.

Riguardo alla situazione al Marocco il presidente del Consiglio dice che il Governo ha intenzione di mettere le guarnigioni spagnuole in condizioni di difendere l'onore nazionale e di respingere ogni aggressione. Le truppe abbandoneranno le località che ora occupano quando per l'azione spiegata dal Sultano le piazze spagnuole saranno poste al sicuro da ogni eventualità.

Canalejas annunzia quindi che il Governo studia la creazione di un corpo di truppe coloniali e che ha intenzione di procedere alla riforma del Codice penale militare ed alla riforma dell'insegnamento in senso laico.

Il presidente del Consiglio conclude dichiarando che è urgente giungere ad una soluzione col Vaticano.

L'indirizzo di risposta al discorso del Trono viene quindi approvato con 183 voti contro 81.

La seduta è tolta.

Uscendo dall'aula, il presidente del Consiglio, Canalejas, è vivamente applaudito da un numeroso gruppo di deputati liberali che lo attendono nei corridoi e lo acclamano gridando: Viva il capo del partito liberale!

BERLINO, 20. — Secondo notizie da Caiffa (Siria) un tedesco è stato ucciso ieri nel villaggio di Kreh dagli indigeni.

TEMESVAR (Ungheria), 20. — Stamane alle 9.5 è stato avvertito un forte terremoto in direzione ovest-est. Si sono susseguite tre scosse, accompagnate da forti boati sotterranei.

Il terremoto ha provocato in città grande spavento. Non vi è però stato alcun danno.

PARIGI, 20. — Il ministro degli esteri Pichon ha ricevuto un dispaccio da Casablanca il quale annuncia che è scoppiata una rissa tra le truppe di polizia francesi e spagnuole e che un caporale spagnuolo è rimasto ucciso.

VIENNA, 20. — L'Imperatore di Germania giungerà qui il 20 settembre per presentare personalmente all'Imperatore Francesco Giuseppe le felicitazioni in occasione del suo 80° genetliaco.

L'Imperatore Guglielmo si tratterrà probabilmente a Vienna due giorni.

WASHINGTON, 20. — Il Governo è stato informato che le truppe della Repubblica dell'Honduras sono state inviate a Cerba ove è scoppiata la rivoluzione.

VIENNA, 20. — La *Neue Freie Presse* scrive: Per quanto siamo informati il ministro degli esteri, conte di Aehrenthal, si recherà domani a Marienbad, dove fra qualche giorno giungerà il segretario di Stato per gli affari esteri tedesco, Kiderlen Waechter, per far visita al conte di Aehrenthal.

HELSINGFORS, 21. — Lo Czar è giunto presso Wiborg, a bordo dello yacht imperiale *Standart*.

Sono state prese rigorose misure di precauzione. Tre giornalisti sono stati temporaneamente arrestati.

LISBONA, 21. — Un telegramma ufficiale da Macao annuncia che le truppe portoghesi sono padrone di tutta l'isola di Colovan.

Esse hanno liberato sedici persone, si sono impadronite di 44 pirati ed hanno lasciato cento europei di guarnigione nell'isola.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 luglio 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.98.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 30 1. minimo 20.5.
Pioggia	—

20 luglio 1910.

In Europa: pressione massima di 768 sul golfo di Guascogna, minima di 753 sulla Russia orientale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; venti forti del 3° quadrante sul versante settentrionale dell'Appennino; temporali lungo la catena orientale delle Alpi con pioggie copiose sull'alto Veneto.

Barometro: livellato intorno a 769.

Probabilità: venti lievi settentrionali; cielo in gran parte sereno; temperatura in leggera salita; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 luglio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 8	20 4
Genova	coperto	legg. mosso	25 4	20 7
Spezia	$^{3}/_{4}$ coperto	agitato	28 3	21 2
Cuneo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	31 2	18 5
Torino	sereno	—	28 8	18 7
Alessandria	$^{1}/_{4}$ coperto	—	30 2	18 5
Novara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 2	17 3
Domodossola	$^{1}/_{4}$ coperto	—	27 5	12 0
Pavia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	32 5	16 2
Milano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	33 5	18 5
Como	$^{1}/_{2}$ coperto	—	27 1	19 0
Sondrio	$^{1}/_{4}$ coperto	—	27 8	14 8
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	29 0	24 0
Brescia	sereno	—	28 4	22 7
Cremona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	31 1	19 8
Mantova	$^{1}/_{2}$ coperto	—	30 8	18 6
Verona	sereno	—	31 2	18 9
Belluno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	21 9	13 1
Udine	sereno	—	25 2	16 0
Treviso	sereno	—	31 9	18 8
Venezia	sereno	calmo	30 0	19 7
Padova	sereno	—	29 5	17 4
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	30 0	19 0
Parma	sereno	—	29 8	20 8
Reggio Emilia	sereno	—	31 2	19 8
Modena	sereno	—	31 6	20 6
Ferrara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	31 3	17 9
Bologna	sereno	—	31 3	22 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 0	22 2
Pesaro	sereno	calmo	33 3	21 2
Ancona	sereno	calmo	31 0	23 0
Urbino	sereno	—	29 7	21 0
Macerata	sereno	—	30 5	22 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 4	17 8
Camerino	sereno	—	29 3	19 4
Lucca	$^{3}/_{4}$ coperto	—	28 3	18 2
Pisa	sereno	—	29 2	16 3
Livorno	sereno	calmo	28 8	18 6
Firenze	sereno	—	30 9	18 2
Arezzo	sereno	—	31 8	18 0
Siena	sereno	—	30 1	18 0
Grosseto	sereno	—	28 9	19 1
Roma	sereno	—	30 1	21 2
Teramo	sereno	—	31 6	15 7
Chieti	sereno	—	29 6	22 3
Aquila	sereno	—	30 1	18 2
Agnone	sereno	—	28 4	17 2
Foggia	sereno	—	36 6	19 8
Bari	sereno	calmo	33 6	23 0
Lecce	sereno	—	35 4	22 7
Caserta	sereno	—	32 8	18 0
Napoli	sereno	calmo	30 0	21 2
Benevento	sereno	—	33 0	17 0
Avellino	sereno	—	23 4	14 0
Caggiano	sereno	—	30 2	20 0
Potenza	sereno	—	32 0	20 5
Cosenza	sereno	—	37 5	23 5
Tiriolo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	31 2	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	31 3	22 9
Palermo	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	32 6	18 9
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	27 0	22 4
Caltanissetta	sereno	—	33 5	24 3
Messina	sereno	calmo	32 3	24 0
Catania	sereno	calmo	37 1	22 9
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	27 6	20 6
Cagliari	sereno	mosso	30 0	16 0
Sassari	$^{1}/_{4}$ coperto	—	28 0	19 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*